



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

**News n. 107 del 13 settembre 2023**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale censura la legge regionale del Veneto sul Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027), rilevando "sul piano formale" che l'approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, è idonea a comportare una modificazione *in peius* degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la "procedimentalizzazione" dell'attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo.

Ha, altresì, rilevato l'illegittimità della norma "sul piano sostanziale" in relazione alla esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica, prevista negli Allegati B e C alla legge reg. Veneto n. 2 del 2022, sulla base delle caratteristiche territoriali del Comune medesimo, che la Regione Veneto aveva ritenuto "incompatibili" con tale inclusione, a causa della quota altimetrica in cui si trovano.

In particolare è stato osservato che la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico senza valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli *standard* minimi di protezione, in contrasto con l'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 (che detta *standard* minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e, per esso, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2023, n. 148 – Pres. Sciarra, red. D'Alberti**

**Caccia - Piano faunistico territoriale - Approvazione - Legge provvedimento regionale - Irragionevolezza - Incostituzionalità.**

*E' incostituzionale l'art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale censura l'art. 1 della legge regionale del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante il "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", che approva il piano faunistico-venatorio

della Regione Veneto, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica della Alpi (ZFA), per violazione degli artt. 3, 24, 25, 97, 100, 103, 111, primo comma, 113, 117, commi primo - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nonché secondo, lettera s), e 123 della Costituzione.

La q.l.c. era stata sollevata dal T.a.r. per il Veneto, sez. I, ordinanza 12 luglio 2022, n. 1170 (oggetto della News US n. 80 del 2 agosto 2022 alla quale si rinvia per approfondimenti).

II. – La rimessione era avvenuta nell'ambito del giudizio promosso dal Comune di Rivoli Veronese, che ha impugnato il piano faunistico-venatorio approvato con la legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e con motivi aggiunti gli atti applicativi del medesimo piano. Il Comune ha riferito di subire numerosi pregiudizi derivanti dalle disposizioni della legge regionale, avuto riguardo all'incremento dei soggetti legittimati all'attività venatoria, all'elisione del carattere montano del proprio territorio - con possibili ripercussioni sull'appartenenza del Comune all'Unione montana del Monte Baldo - nonché agli effetti pregiudizievoli sul piano economico – turistico.

Il giudice *a quo* dubita sotto diversi profili della legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che definisce “una legge-provvedimento di approvazione del Piano faunistico venatorio allegato alla stessa, e come tale autoapplicativa, in quanto dotata di capacità direttamente conformativa”.

Il rimettente ha ritenuto che, nell'ordinamento nazionale e regionale, il piano faunistico-venatorio abbia tutte le caratteristiche per essere inquadrato tra gli atti *naturaliter* amministrativi e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvato con deliberazione amministrativa

In tal modo sarebbe stato violato il vincolo di carattere procedimentale imposto dal legislatore statale in una materia di sua competenza esclusiva, concernente la fissazione dei livelli minimi di tutela ambientale, con il conseguente obbligo per le regioni di approvare il piano faunistico-venatorio con atto amministrativo, in contrasto quindi con quanto prescritto dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.-.

Ciò avrebbe determinato anche la irragionevolezza della disposizione impugnata, che investirebbe “una materia tipicamente di natura amministrativa”, quindi in contrasto con il *tertium comparationis* rappresentato dal “costante plesso normativo, sia statale, sia regionale”.

La legge regionale sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche sotto il profilo contenutistico, in quanto la Regione Veneto, nel modificare i confini della zona faunistica delle Alpi applicando un criterio di tipo altimetrico di individuazione dei territori, si sarebbe discostata dai principi posti dal legislatore statale, in particolare nell'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che fa riferimento solo alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. L'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in quanto manifestamente irragionevole e contraddittoria rispetto agli atti endoprocedimentali di formazione del piano e carente dei presupposti di fatto legittimanti il potere esercitato.

III. - *L'iter* argomentativo sulla base del quale la Corte costituzionale è giunta alla declaratoria di illegittimità costituzionale è così articolato:

- a) le questioni sollevate dal T.a.r. per il Veneto possono essere così distinte: quelle riguardanti l'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e, nello specifico, la scelta della Regione Veneto di approvare il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo; quelle afferenti al contenuto del piano, nella parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli Allegati B e C alla legge regionale censurata, riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. Entrambe le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.-;
- b) la materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, "rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra "il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale" e l'interesse [...] all'esercizio dell'attività venatoria" (cfr. Corte cost. 12 gennaio 2000, n. 4 in *Foro it.* 2000, I, 1754). Di conseguenza, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili *in peius* dalla legislazione regionale (cfr. Corte cost. 14 giugno 2017, n. 139, in *Foro it.* 2017, I, 2523, in *Riv. giur. Ambiente* 2017, 435 (m), con nota di BRAMBILLA e Corte cost., 12 aprile 2017, n. 74, in *Foro it.* 2017, I, 1445, in *Riv. giur. Ambiente* 2017, 246 (m), con nota di BRAMBILLA);
- b1) l'art. 12 della legge n. 157 del 1992 dispone che la caccia può essere praticata in via esclusiva in una delle forme dalla stessa previste, al fine di preservare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili;
- b2) in considerazione di tale *ratio* della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela (cfr. Corte cost. 13 luglio 2017, n. 174, in *Foro it.* 2018, I, 1449; *idem*, 14 giugno 2017, n. 139, in *Foro it.* 2017, I, 2523, in *Riv. giur. Ambiente* 2017, 435 (m), con nota di BRAMBILLA; *idem*, 12 dicembre 2012, n. 278, in *Foro it.* 2013, I, 412, in *Dir. e giur. agr. e ambiente* 2013, 92, con nota di GORLANI);
- b3) la Corte costituzionale, in proposito, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui qualora le norme legislative regionali censurate abbiano "determinato l'effetto di incrementare la tutela minima ascrivibile alla potestà legislativa statale, si deve ritenere che, in quest'ambito di maggiore protezione faunistica, del tutto legittimamente si sia esplicitata la potestà legislativa residuale in materia di caccia" (cfr. Corte cost. 17 gennaio 2019, n. 7, oggetto della News US n. 15 del 28 gennaio 2019 nonché in *Foro it.*, 2019, I, 707);
- c) la legge n. 157 del 1992, dunque, si basa sul principio secondo cui l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza della conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art. 1, comma 2). Nell'attuare tale principio, la disciplina legislativa statale prevede che l'attività venatoria sia da esercitarsi sotto forma di "caccia programmata" (art. 14). La gestione programmata della caccia presuppone che sia stata adottata la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 157 del 1992;

- d) l'art. 11 della legge n. 157 del 1992 contiene la disciplina della zona faunistica delle Alpi; ai sensi del comma 1, il territorio delle Alpi è "individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina". Le regioni interessate determinano i confini della ZFA con l'apposizione di tabelle esenti da tasse (art. 11, comma 4). La perimetrazione è effettuata d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) sulla base di tale quadro normativo, in relazione alla prima questione che attiene all'approvazione con legge regionale del piano faunistico-venatorio, numerose pronunce della Corte hanno ritenuto non conforme alla Costituzione l'approvazione dei calendari venatori con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, e hanno affermato l'illegittimità costituzionale delle relative disposizioni per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992. Tale disposizione prevede che siano approvati dalla regione "il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria";
- e1) in particolare è stato affermato che "il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo" (cfr. sentenze 30 luglio 2020, n. 178 in Foro it. 2020, I, 2970; 6 dicembre 2019, n. 258 in Foro it., 2020, I, 11 e 9 febbraio 2012, n. 20 in Foro it. 2012, I, 649, in Dir. e giur. agr. e ambiente 2012, 395, con nota di GORLANI, in Giur. it. 2012, 1998 (m), con nota di SPUNTARELLI, in Giur. costit. 2012, 200, con nota di SAPUTELLI, in Regioni 2012, 558, con nota di CAMERLENGO, in Giur. it. 2013, 780 (m), con nota di SOBRINO). Infatti, l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 "garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera, quindi, che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa" (ancora, sentenza n. 258 del 2019);
- e2) è stato anche sottolineato, in relazione ai controlli, che *"il legislatore statale può preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, e ciò in ragione sia della disponibilità del ricorso in capo alle parti private legittimate, sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone, sia dell'ampiezza del contraddittorio che si può realizzare con i soggetti aventi titolo per intervenire, estranei invece, in linea di principio, al giudizio costituzionale sul riparto delle competenze legislative"* (cfr. Corte cost. n. 20 del 2012 cit.);
- e3) la giurisprudenza costituzionale ha anche rilevato che, in alcuni casi, come in quello del calendario venatorio, il regime dell'atto amministrativo - e del relativo procedimento - garantendo una maggiore flessibilità, rispetto alla legge, è *"idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato"* (ancora, sentenza n. 20 del 2012). Ne deriva la riduzione *in peius* dello standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con conseguente

- violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (cfr. Corte cost. n. 258 del 2019 cit.);
- e4) la Corte è inoltre pervenuta ad analoghe conclusioni in relazione all'attività di individuazione delle “zone e [de]i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili”, che rientra tra i contenuti del piano faunistico-venatorio (art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157 del 1992);
- e5) tale individuazione è il frutto di “un'attività procedimentale articolata e complessa, che include più momenti di interlocuzione tecnica con l'ISPRA e che presuppone l'adozione e il rispetto della pianificazione faunistica, culminando con l'adozione dei provvedimenti amministrativi che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria, inclusa l'attività di allenamento dei cani, nel rispetto dell'esigenza di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili” (cfr. Corte cost. 25 gennaio 2019, n. 10 in *Foro it.* 2019, I, 707; nello stesso senso, 17 luglio 2013 n. 193 in *Foro it.* 2013, I, 3082, in *Giur. costit.* 2013, 2739, con nota di RESCIGNO);
- f) la Corte ha già affermato che l'adozione con legge dei calendari venatori e dei piani regionali per l'individuazione delle zone e dei periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani, previsti dalla legge n. 157 del 1992 con il fine di protezione della fauna e caratterizzati dalla “natura tecnica del provvedere”, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: in simili ambiti, infatti, il ricorso allo strumento della legge, in luogo del provvedimento amministrativo, non assicura le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici” (cfr. Corte cost. n. 139 del 2017 cit.);
- g) anche nel caso in esame l'approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, è idonea a comportare una modificazione *in peius* degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell'attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo;
- g1) le inderogabili garanzie procedurali previste dalla legge n. 157 del 1992 non riguardano la sola adozione del calendario venatorio e l'individuazione delle zone e dei periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani, ma sono imposte dal legislatore nazionale anche in relazione all'adozione e all'approvazione del piano faunistico-venatorio. Infatti, «[l]a “modalità tecnica del provvedere” [...] include [...] la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedurali (di cui è espressione anche l'acquisizione dei pareri) funzionali all'equilibrio degli interessi in gioco» (cfr. Corte cost. n. 10 del 2019 cit.). Si tratta, in definitiva, di un'attività procedimentale articolata e complessa, che non può non trovare il suo momento iniziale proprio nell'avvio del procedimento di formazione del piano faunistico venatorio;

- g2) fermo restando che le regioni possono, nell'esercizio della loro competenza legislativa residuale in materia di caccia, innalzare i livelli di tutela della fauna già previsti dalla normativa statale, la disposizione censurata, nel disporre l'integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedurali imposte dalla legge dello Stato, così integrando "una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost." (cfr. Corte cost. n. 193 del 2013 cit.);
- g3) infatti, la disciplina statale sull'approvazione del piano faunistico-venatorio contiene previsioni funzionali al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell'ambiente. Essa concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte cost. 22 maggio 2013, n. 90, in *Foro it.* 2013, I, 2061, in *Dir. e giur. agr. e ambiente* 2013, 591, con nota di GORLANI; e n. 278 del 2012 cit.). Pertanto, la disposizione regionale in esame viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
- h) in definitiva, è stato osservato che l'approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge - nei termini sopra indicati - consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell'istruttoria, sia dell'effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell'adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto;
- i) pertanto, è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo;
- j) sono assorbite le questioni sollevate dal T.a.r. per il Veneto in riferimento agli artt. 24, 25, 100, 103, 111, primo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU;
- k) sul piano sostanziale, la Corte costituzionale ha ritenuto, altresì, fondata la questione inerente all'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA, prevista negli Allegati B e C alla legge reg. Veneto n. 2 del 2022, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 11 della legge n. 157 del 1992;
- k1) la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni della Regione Veneto, ritenute "incompatibili" con la definizione di ZFA a causa della quota altimetrica in cui si trovano;
- k2) tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è "individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina".

Il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non ha, quindi, fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA;

- k3) la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni, tra i quali quello di Rivoli Veronese, dalla ZFA, senza valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta, quindi, un abbassamento degli *standard* minimi di protezione, in contrasto con l'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- l) sul tema delle perimetrazioni nei valichi montagna inerenti la protezione della fauna selvatica, si veda: Corte cost. 20 dicembre 2022, n. 254 (in *Foro it.*, 2023, I, 1009, nonché oggetto della News UM n. 12 del 27 gennaio 2023, alla quale si rinvia per ogni approfondimento), in cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma di legge regionale della Lombardia che restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dalla legge nazionale, che sottopone a protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro, senza ulteriori distinzioni.

È stata invece dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione della medesima legge nazionale, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- l1) nell'occasione la Corte ha osservato che i "piani faunistico-venatori" di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992 rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale al fine di contemperare le esigenze di protezione della fauna selvatica con altri interessi meritevoli di tutela e segnatamente con quello all'esercizio della caccia;
- l2) il piano faunistico costituisce, dunque, il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata "individuazione – secondo criteri dotati di sufficiente elasticità– di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata" (cfr. Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 448, in *Foro it.* 1998, I, 322);
- l3) il divieto di caccia a cui si riferisce l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dunque, viene in rilievo sui territori oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, nel cui ambito viene selezionata una percentuale di spazio destinata alla conservazione e riproduzione delle specie selvatiche, con esclusione di altre attività potenzialmente esercitabili;

- 14) nel caso all'esame della Corte, che riguardava la tutela dei valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dell'avifauna, è stato osservato che il divieto posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si attegga a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata;
- 15) la protezione del valico montano è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE;
- m) sulla caccia in genere, si vedano i seguenti ulteriori approfondimenti:
- m1) News US n. 75 del 1 agosto 2022 (a Corte cost., 13 giugno 2022, n. 144, anche in *Foro it.*, 2022, I, 3619) in cui la Consulta ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante "Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)", il quale prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.  
Ha, invece, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale nella parte in cui prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi;
- m2) News US n. 94 del 3 settembre 2020 (a Corte cost., 23 luglio 2020, n. 160, anche in *Foro it.*, 2021, I, 756) in cui la Consulta ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata per violazione del riparto di competenze *ex art.* 117, comma secondo, lett. s) Cost., relativa alla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, nella parte in cui ha determinato un ampliamento del novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all'elencazione di cui all'art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, consentendo che concorrano al prelievo del cinghiale anche "cacciatori non proprietari". La ragione di inammissibilità è stata individuata nella insufficiente motivazione della non manifesta infondatezza, che era stata dedotta mediante un mero rinvio *per relationem* a precedenti pronunce della Corte (peraltro non sovrapponibili all'oggetto del giudizio *a quo*).
- m3) News US n. 36 del 24 marzo 2020 (a Corte cost., 6 marzo 2020, n. 40 anche in *Foro it.*, 2020, I, 1844) in cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione con cui la Regione Liguria aveva esteso – di mezz'ora – l'orario giornaliero di apertura per la caccia. Ciò in quanto si sarebbero ridotti i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dal legislatore statale. La stessa Corte ha, invece, dichiarato infondata la

disposizione regionale con cui il cacciatore deve provvedere alla annotazione dei singoli abbattimenti dopo avere accertato l'effettiva uccisione dei relativi esemplari. E ciò in quanto il previo "accertamento" degli abbattimenti non compromette – ed anzi assicura – un più effettivo monitoraggio delle specie oggetto di prelievo venatorio;

- m4) News US 11 dicembre 2018 (a Corte cost., 29 novembre 2018, n. 217 anche in *Foro it.*, 2019, I, 23), in cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, nella parte in cui stabilisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento delle specie selvatiche, possono avvalersi, tra l'altro, anche "dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione".

